



Comune di Porto Torres

Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

Determinazione del Dirigente

N. 2843 / 2020 Data 16/12/2020

OGGETTO:

Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 4 figure professionali, a tempo pieno e determinato per n. 6 mesi eventualmente prorogabili fino a un massimo di ulteriori 6 mesi. Determinazione a contrarre tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 secondo i nuovi criteri stabiliti dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO:

- che con deliberazione del 23.12.2019, n. 77, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022;
- che con deliberazione del 28.01.2020, n. 13, la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022, affidando ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a seguito dell'emergenza sanitaria, il DPCM 8 marzo 2020 e l'art. 87, comma 51, del D.L. n. 18/2020 avevano disposto, per tutte le Pubbliche amministrazioni, la sospensione sino al 18 maggio 2020 di tutte le procedure concorsuali;
- da ultimo il DPCM del 3 dicembre scorso ha prorogato la sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali almeno fino al 15 gennaio 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26.10.2020, con la quale è stato modificato e integrato il programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26.02.2020 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 19.06.2020, e con la quale è stato previsto, tra l'altro, l'assunzione a tempo determinato di n. 4 profili professionali mediante contratto di somministrazione lavoro per il periodo 2020/2021, e precisamente:

- n. 1 istruttore amministrativo contabile, categoria C;
- n. 2 istruttore tecnico-geometra, categoria C;
- n. 1 collaboratore amministrativo, categoria B3;

RITENUTO necessario dare esecuzione agli indirizzi dell'organo esecutivo, così come espressi nella deliberazione di cui sopra, relativamente alla programmazione delle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile anni 2020/2021;

PRESO ATTO che, a mente dell'art. 52 del nuovo C.C.N.L., siglato in data 21 maggio 2018, del comparto Funzioni Locali, rubricato "*Contratto di somministrazione*", è possibile stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ferme restando le disposizioni in materia e i vincoli ivi enunciati;

VISTI, a tal proposito:

- l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "*contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore*";
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in epigrafe "*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*", il quale al comma 2 dispone che, "*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 (.....)*";

CONSIDERATO che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4;

RILEVATA la necessità di attivarsi in merito e pertanto dare avvio alle procedure per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 4 figure professionali, a tempo pieno e determinato per n. 6 mesi, eventualmente prorogabili fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, per un importo presunto dell'appalto pari ad € 158.825,00 (IVA e IRAP a carico dell'Ente esclusa), comprensivo del margine di agenzia posto a base d'asta;

VISTO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art.1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mente del quale:

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

*a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e **per servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 75.000 euro**;*

*b) **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;***

CONSIDERATO che:

- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nei vari settori dell'amministrazione, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO:

- di dover individuare quale procedura di affidamento più idonea a soddisfare l'interesse pubblico sotteso all'acquisizione del servizio in oggetto, valutate le sue caratteristiche, quella prevista dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo i nuovi criteri stabiliti dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, di conversione del D.Lgs. 76/2020 cd "semplificazioni";
- di dover individuare quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016, da applicarsi sul margine di agenzia a base d'asta di € 1,41 (euro uno, centesimi quarantuno), con divieto di offerte in aumento, dal momento che, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è prevista tra le categorie merceologiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nel quale sono accreditati operatori economici del settore, e che pertanto si procederà a lanciare una richiesta di offerta (RdO) a tutte le ditte del territorio;

DATO ATTO che la precedente procedura di aggiudicazione del servizio di somministrazione lavoro, svolta attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, senza l'invito agli operatori economici attuali aggiudicatari, è andata deserta;

RITENUTO quindi che, per garantire il risultato della presente RdO, si procederà ad includere nella selezione degli Operatori Economici, tutte le ditte presenti nel territorio, ivi comprese le attuali aggiudicatarie del servizio, anche in considerazione della notevole affidabilità dimostrata nell'esecuzione del servizio;

VISTO il Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in argomento, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, e tenuto conto delle Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il RUP e il Direttore dell'esecuzione del servizio è il sottoscritto Dirigente dell'Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;
- nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della presente procedura, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover acquisire il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 267/2000 ;

DATO ATTO che il presente atto sarà pubblicato nei contenuti e secondo le modalità specificatamente previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 33/2013;

VISTI:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la L.R. 8/2018;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come sopra richiamate;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

1. di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo i nuovi criteri stabiliti dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, all'attivazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 4 figure professionali, a tempo pieno e determinato per n. 6 mesi, eventualmente prorogabili fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, per un importo presunto dell'appalto pari ad € 158.825,00 (IVA e IRAP a carico dell'Ente esclusa), comprensivo del margine di agenzia posto a base d'asta di € 1,41 (euro uno centesimi quarantuno);
3. di approvare il Disciplinare di gara allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la data di scadenza per la presentazione delle offerte sarà individuata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei vincoli normativi;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'albo pretorio.

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Flavio Cuccureddu)

ALLEGATI - **Disciplinare della procedura.pdf** (impronta:
21AC57D963A9F2B3F3E4FEE85B28E6090CC7E10432C18BACC3C324A991F7D640)